

**COLLEGIO DI NAPOLI – DEC. N. 11957/2022- PRES. CARRIERO- REL. PERLINGIERI**

Assegno bancario – protesto – asserita illegittimità – infondatezza (l. n. 77/1955, art. 4; l. n. 386/1990, art. 2; d.lgs. n. 385/1993, art. 128 bis).

Gli unici presupposti di legittimità per la levata del protesto sono la presentazione dell'assegno per il pagamento nel termine utile e l'incapienza dei fondi per onorarlo. Sono quindi infondate le doglianze sulla mancata comunicazione da parte dell'intermediario prima della levata del protesto in quanto un simile avviso non è normativamente previsto. (MDC)

FATTO

Con ricorso del 24 marzo 2022, si riferisce che

- in data 22 febbraio 2022, il ricorrente prendeva atto, a seguito di apposite visure, di essere destinatario di cinque protesti, per debiti per i quali avveniva poi pagamento tardivo;
- mai l'intermediario aveva dato notizia al cliente, né a mezzo di raccomandata a/r né mediante alcun altro strumento equipollente, che, in caso di tardivo pagamento, avrebbe proceduto al protesto;
- la condotta del convenuto violerebbe i doveri di correttezza e buona fede.

Per questo veniva presentato reclamo il 9 marzo 2022, poi riscontrato il successivo 23 marzo 2022.

Il ricorrente chiede a questo Arbitro di accertare il diritto alla cancellazione immediata dei protesti e il diritto al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e d'immagine. Con memorie del 26 aprile 2022, l'intermediario deduce la legittimità della levata del protesto.

In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, che non avrebbe i poteri per ordinare la cancellazione di un soggetto dal registro informatico dei protesti, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla illegittimità della iscrizione.

Nel merito, l'intermediario precisa che

- gli assegni oggetto di ricorso venivano comunicati impagati e protestati con causale «difetto di provvista», ai sensi dell'art. 2, l. n. 386 del 1990;
- il cliente provvedeva a effettuare i pagamenti tardivi nei termini di legge, ma il pagamento tardivo previsto per evitare l'iscrizione in Centrale d'Allarme Interbancaria, che segue altra procedura, è indipendente e successivo rispetto alla levata di protesto e ha soltanto lo scopo di sanare la situazione concernente la seconda iscrizione, senza effetto rispetto al protesto;
- l'intermediario operava correttamente, atteso che l'unico presupposto per procedere a una legittima levata di protesto è che l'assegno sia stato presentato per il pagamento in tempo utile e non vi siano fondi sufficienti a onorarlo;



- la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente non è supportata da alcun elemento probatorio atto a dimostrare l'esistenza e l'entità del danno. Il convenuto chiede dunque il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia ha a oggetto la presunta illegittimità della levata del protesto da parte dell'intermediario in relazione a cinque assegni bancari tratti dal ricorrente e privi di provvista.

In via preliminare occorre pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per incompetenza di questo Collegio a conoscere della lite. Secondo la ricostruzione della convenuta, l'Arbitro Bancario Finanziario non avrebbe i poteri per ordinare la cancellazione di un soggetto dal registro informatico dei protesti. La legittimazione passiva spetterebbe, invece, alla Camera di Commercio, non tenuta ad aderire alla procedura di cui all'art. 128 *bis* t.u.b.

In effetti, è consolidato orientamento che l'Arbitro non possa ordinare cancellazioni dal registro, dato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. 12 febbraio 1955, n. 77, può essere legittimata passiva di una siffatta domanda solo la Camera di Commercio, che non riveste il ruolo di «intermediario» ex art. 128 *bis* t.u.b. (Collegio di Roma, decisione n. 7784 del 2022; Collegio di Milano, decisione n. 17510 del 2019; Collegio di Roma, decisioni n. 898 del 2010 e n. 80 del 2012; Collegio di Napoli, decisioni n. 3789 del 2015 e n. 1120 del 2014).

Ciò vale tanto più se si considera che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio in cui si discute della legittimità del protesto il pubblico ufficiale che lo ha levato sarebbe litisconsorte necessario (Cass., 10 giugno 2010, n. 14005; Cass., 28 giugno 2006, n. 14991). Questo non sarebbe compatibile con la struttura del procedimento ABF.

Tuttavia, il ricorrente avanza anche una richiesta risarcitoria, che impone comunque, in via preliminare, una valutazione sulla legittimità della condotta tenuta dall'intermediario e, dunque, sulla legittimità del protesto.

Per questo non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità per incompetenza e carenza di legittimazione passiva, essendo questo Collegio chiamato a pronunciarsi in ordine alla fondatezza della domanda risarcitoria avanzata.

2. Nel merito, il ricorrente argomenta la propria richiesta e motiva l'assunta illegittimità dei protesti con il difetto di preventiva comunicazione o preavviso di revoca e con la circostanza di aver poi provveduto al pagamento tardivo dei titoli (dedotta in via documentale).

Sotto il primo profilo, la normativa in vigore non prevede espressamente alcun obbligo di preventiva informazione in ordine ai rischi connessi al mancato tempestivo pagamento o alla scopertura di provvista. Per costante orientamento, il preavviso di segnalazione non costituisce una condizione di legittimità, bensì un obbligo di trasparenza la cui violazione, rileva, al più sotto un profilo risarcitorio (non fatto valere in questa sede).

Questo Collegio ha già avuto occasione di chiarire che «*non è applicabile alla levata di protesto la disciplina prevista in materia di Centrale di Allarme Interbancaria dagli artt. 8 e 9 bis della legge 386/1990, sicché unico presupposto per la levata del protesto è che l'assegno sia stato presentato per il pagamento nel termine utile e non vi siano fondi sufficienti per onorarlo*» (Collegio di Napoli, decisione n. 14806/2018: «*Deve [...] ritenersi infondata la doglianza del ricorrente circa la mancata comunicazione dell'intermediario prima della levata del protesto, in quanto un simile "avviso" non è normativamente prescritto*»).

Irrilevante sarebbe, per questo, anche la circostanza del successivo integrale pagamento dei titoli.



Il Collegio di Coordinamento (con decisione n. 2567 del 2013) ha affermato che il protesto costituisce formalità prevista anche nell'interesse del portatore del titolo. Lo si deduce sia dall'art. 64 l. assegni (che prevede che soltanto con il consenso del portatore del titolo il debitore può sottrarsi agli effetti negativi della pubblicità del protesto, offrendo una forma di attestazione quale la dichiarazione sostitutiva firmata dal trattario parimenti idonea a conservare l'azione di regresso), sia dall'art. 3, l. 12 febbraio 1955, n. 77 (che fa obbligo ai pubblici ufficiali di trasmettere periodicamente l'elenco dei protesti al Presidente della Camera di commercio competente per territorio al fine della pubblicazione nel registro informatico dei protesti).

Il protesto è, infatti, uno strumento utile a esercitare una pressione psicologica sul debitore per indurlo all'adempimento e sottrarlo al discredito derivante dalla pubblicità data al mancato pagamento del titolo. «*Onde, la tutela dell'interesse del portatore del titolo non può dirsi affatto estranea alle finalità di tutela delle norme che disciplinano il protesto ed è quindi indubbio che la sua levata, in mancanza di giranti obbligati in via di regresso, "sia da ritenersi non soltanto pienamente legittima" (Cass. 10 gennaio 2000, n. 2742), ma anche "doverosa" per la banca trattaria – alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che gli intermediari sono tenuti ad osservare nelle loro relazioni d'affari [...] – tutte le volte che le circostanze del caso concreto facciano ritenere opportuno il ricorso a tale formalità al fine di indurre il debitore al pagamento di quanto dovuto, evitando al portatore del titolo "il disagio e il costo" di doversi attivare per recuperare il suo credito*» (Collegio di coordinamento, decisione n. 2567 del 2013; in linea anche Collegio di Bari, decisione n. 3694 del 2017).

Ciò considerato ed essendo non contestato che sul conto corrente del ricorrente non vi fosse disponibilità sufficiente per il pagamento degli assegni, non può dubitarsi che il protesto sia stato, nel caso di specie, levato legittimamente dall'intermediario resistente. Resta assorbita ogni ulteriore valutazione in ordine alla fondatezza della richiesta risarcitoria.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.